

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 75

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora,
Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri

Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)

Signori Consiglieri,

l'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche, "Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1", nel declinare le funzioni del Consiglio regionale, al comma 2, lettera b), recita: "approva proposte di legge da presentare al Parlamento...".

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole "al Parlamento" con le parole "alle Camere" e nasce dall'esigenza di conformare la disposizione a quanto statuito dall'articolo 121 della Costituzione il quale, al comma secondo, stabilisce che il Consiglio regionale "può fare proposte di legge alle Camere".

Invero, l'articolo 55 della Costituzione statuisce che il Parlamento italiano si compone di due organi paritari: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, ai quali sono assegnati identici poteri in virtù del principio del bicameralismo perfetto voluto dai costituenti. Prevede poi che le Camere si riuniscano congiuntamente per esercitare alcune specifiche funzioni; in tal caso si parla di un terzo organo, il Parlamento in seduta comune.

E se la Costituzione è la principale fonte dell'ordinamento giuridico italiano dalla quale dipendono tutte le altre che ad essa devono conformarsi, non vi è chi non veda come sia necessario ed opportuno apportare le modifiche all'articolo 21 della legge statutaria 1/2005, di cui alla presente proposta di legge, dettate dall'esigenza di coerenza con la fonte sovraordinata.